

3.5. Le controversie tra operatori nelle comunicazioni elettroniche

L'Autorità, nell'ambito delle attività relative alla risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche, ha avviato tredici procedimenti nel periodo oggetto della presente Relazione annuale, secondo le previsioni del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS. In merito ai procedimenti avviati nel corso del periodo precedente a quello di riferimento (aprile 2009 – marzo 2010) e conclusi nel periodo di interesse della presente Relazione annuale, l'Autorità, invece, ha approvato due delibere di archiviazione di procedimento, ai sensi del precedente regolamento di cui alla delibera n. 148/01/CONS, tre determinazioni direttoriali, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui alla delibera n. 352/08/CONS, una delibera inerente a misure cautelari, ai sensi dell'articolo 4 del medesimo regolamento e due delibere di archiviazione, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento.

Nel seguito, si fornisce, dapprima, una descrizione sintetica dei procedimenti avviati nel periodo precedente a quello di riferimento e conclusi tra maggio 2010 ed aprile 2011. Successivamente, si procede a una descrizione dei procedimenti avviati in quest'ultimo periodo, in parte conclusi e in parte in corso.

L'Autorità, con riferimento ai procedimenti avviati ai sensi del precedente regolamento, di cui alla delibera n. 148/01/CONS, ha archiviato, con le delibere n. 36/10/CIR e n. 37/10/CIR, le controversie promosse rispettivamente da Vodafone e da H3G nei confronti di Telecom Italia, in tema di tariffazione del servizio di *onward routing*, a seguito dell'accordo transattivo raggiunto dalle parti sotto l'egida dell'Autorità medesima.

Con riferimento alle attività concluse con determinazioni di cui alla delibera n. 352/08/CONS, l'Autorità, con decisione n. 5/10/DIR, ha provveduto a dichiarare il non luogo a procedere nella controversia tra Digitel Italia e H3G in materia di portabilità del numero mobile e contestualmente ha disposto l'archiviazione del procedimento medesimo dopo aver preso atto della rinuncia dell'istante a seguito del raggiungimento di un accordo con H3G. Inoltre, l'Autorità, con determinazione n. 8/09/DIR, ha provveduto a dichiarare il non luogo a procedere nella controversia tra T-Systems Italia e Skyways Italia in materia di fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche. Per quanto concerne la controversia tra Super3 e Rete A in materia di numerazione automatica dei canali digitali in tecnica digitale terrestre (LCN), essa è stata risolta alla luce della successiva regolamentazione generale della materia adottata dall'Autorità con la delibera n. 366/10/CONS recante il Piano di numerazione dei canali della televisione digitale terrestre.

Per quanto concerne le attività concluse con delibera ai sensi della delibera n. 352/08/CONS, l'Autorità ha adottato i provvedimenti n. 17/11/CIR e n. 26/11/CIR, con cui ha definito le controversie, instaurate rispettivamente dalle società Eutelia e TWT nei confronti di Telecom Italia, in materia di traffico anomalo su numerazioni geografiche.

Con riferimento ad entrambe le suddette controversie, l'Autorità, sulla base di valutazioni in merito al traffico "anomalo", ha stabilito l'importo che Telecom è tenuta a corrispondere alle società istanti per la sospensione dei pagamenti relativi al ser-

vizio di terminazione vocale sulle reti delle medesime. L'Autorità ha altresì stabilito l'obbligo in capo agli operatori assegnatari della numerazione di garantire la conformità dei servizi offerti, per il tramite di tali numerazioni, alla disciplina regolamentare vigente.

L'Autorità ha adottato la delibera n. 18/10/CIR, recante le misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 del regolamento n. 352/08/CONS, nell'ambito della controversia insorta tra Tex97 e BT in materia di fornitura di servizi intermedi di accesso disaggregato (ULL) e interconnessione. L'Autorità ha rilevato che la risoluzione degli accordi contrattuali *wholesale* in essere tra le parti avrebbe determinato l'interruzione del servizio di telecomunicazione, a esclusivo danno dei clienti di Tex97. Le ragioni per l'adozione di tale provvedimento sono pertanto riconducibili alla tutela dei diritti dei consumatori, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del regolamento n. 352/08/CONS. Il procedimento è stato successivamente archiviato, ai sensi dell'art. 12, comma 2 del citato regolamento 352/08/CONS, con determina direttoriale n. 6/10/DIR, per aver rimesso, BT Italia, la medesima controversia alla cognizione della giurisdizione civile.

Proseguendo nell'esame dei procedimenti avviati nel periodo antecedente il periodo di riferimento, si fa presente che l'Autorità ha ripreso le attività inerenti alla controversia instaurata da Vodafone nei confronti di Fastweb, avente ad oggetto le modalità tecnico-operative in materia di migrazione delle utenze di rete fissa. Tale controversia era stata sospesa in attesa del completamento delle attività svolte nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Fastweb. Con l'adozione della delibera n. 263/10/CONS, con la quale sono stati approvati e resi obbligatori gli Impegni di Fastweb, l'Autorità ha ripreso le attività istruttorie sperando un tentativo di conciliazione, come previsto dall'articolo 9 del regolamento. Le parti hanno successivamente dichiarato il fallimento delle trattative e l'istruttoria si è conclusa con la trasmissione degli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell'Autorità, che ha provveduto alla convocazione in audizione delle parti innanzi a sé. A seguito di ciò è pervenuta all'Autorità la richiesta di Vodafone di disporre l'archiviazione del procedimento contenzioso in oggetto per sopravvenuta improcedibilità del medesimo, avendo la stessa rimesso la cognizione della controversia in corso presso l'Autorità dinanzi all'Autorità giudiziaria. L'Autorità, dopo aver constatato la coincidenza delle questioni devolute alla cognizione del Tribunale Civile di Milano, ha disposto, con la delibera n. 144/10/CIR, l'archiviazione della controversia, per sopravvenuta improcedibilità, ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Analogamente, l'Autorità ha ripreso le attività inerenti alla controversia instaurata da Vodafone nei confronti di Wind, avente ad oggetto le modalità tecnico-operative in materia di migrazione delle utenze di rete fissa, che erano state sospese in attesa del completamento delle attività svolte nell'ambito del procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di Wind. Con l'adozione della delibera n. 308/10/CONS, con la quale sono stati approvati e resi obbligatori gli Impegni presentati dalla società Wind, l'Autorità ha ripreso le attività istruttorie sperando un tentativo di conciliazione, come previsto dall'articolo 9 del regolamento. Le parti hanno successivamente dichiarato che erano venute meno le condizioni per la prosecuzione delle trattative finalizzate a una composizione bonaria della controversia e l'istruttoria si è conclusa con la trasmissione degli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti, che ha provveduto alla convocazione in audizione delle parti innanzi a sé. A seguito di ciò è pervenuta la richiesta di Vodafone di disporre l'archiviazione del procedimento contenzioso in oggetto per sopravvenuta improcedibilità del medesimo, avendo

la stessa rimesso la cognizione della controversia in corso presso l'Autorità dinanzi all'Autorità giudiziaria. L'Autorità, dopo aver constatato la coincidenza delle questioni devolute alla cognizione del Tribunale Civile di Roma, ha disposto, con la delibera n. 145/10/CIR, l'archiviazione della controversia, per sopravvenuta improcedibilità, ai sensi dell'art. 12 del regolamento.

Con riferimento ai procedimenti avviati antecedentemente al periodo di riferimento e tuttora in corso si riporta quanto segue.

Con riguardo all'istanza promossa da Fastweb nei confronti di Telecom Italia in materia di servizi *bitstream*, l'Autorità, conclusa la fase istruttoria e preso atto del mancato raggiungimento di un accordo negoziale tra parti, sta predisponendo la trasmissione degli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Con riferimento ai procedimenti avviati nel periodo di riferimento si riporta quanto segue.

La società 10993 ha instaurato una controversia nei confronti di Telecom Italia in materia di accesso di clienti Telecom Italia ai servizi erogati tramite numerazioni non geografiche di 10993. L'Autorità, svolta una ricognizione del quadro regolamentare, con particolare riferimento ai profili attinenti la fornitura, da parte di Telecom, dei dati in merito all'evoluzione del credito dei propri clienti, ha effettuato una proposta conciliativa. Le società hanno successivamente comunicato di aver raggiunto un accordo e, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del Regolamento, il procedimento si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di avvenuta conciliazione.

Okcom ha instaurato una controversia nei confronti di Telecom Italia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in merito ad illegittime sospensioni dei pagamenti dei corrispettivi derivanti dai contratti di interconnessione e relativi al servizio di terminazione vocale su rete Okcom. Rigettata la richiesta di misure cautelari per la mancata sussistenza dei presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*, l'Autorità, con determina n. 7/10/DIR, ha disposto l'archiviazione del procedimento, dopo aver preso atto della rinuncia, presentata dall'istante, a seguito della mancata accettazione della proposta transattiva formulata dall'Autorità, su richiesta della stessa Okcom.

Telecom Italia ha instaurato nei confronti della società Teletu (già Opitel) una controversia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di procedure per il passaggio degli utenti finali da un operatore di telefonia fissa all'altro. L'Autorità, svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del regolamento, ha adottato la delibera n. 124/10/CIR con cui è stato previsto il divieto a carico di Teletu di utilizzare la casuale di scarto per servizio non richiesto o qualunque altra causale di scarto, prevista dall'Accordo Quadro sulle procedure di migrazione, al fine di bloccare la procedura di migrazione in caso di ripensamento del cliente. Ai sensi di quanto riportato nei punti 24 e 29 della delibera n. 274/07/CONS, l'Autorità ha ordinato a Teletu di inviare una comunicazione interna alle proprie forze commerciali contenente il divieto, per queste ultime, di svolgere attività di promozione commerciale con finalità di *retention* nel corso dei contatti con clienti, oggetto delle richieste di migrazione inoltrate da Telecom. L'attività è proseguita con l'esame dei profili di merito, tra cui la proposta da parte dell'Autorità di intraprendere un percorso negoziale.

Teletu ha instaurato una controversia nei confronti di Telecom Italia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di procedure per il passaggio degli utenti finali da un operatore di telefonia fissa, lamentando attività di *retention* svolte da parte di Telecom e la mancata gestione, da parte della stessa, del ripensamen-

to dei clienti. L'Autorità ha rigettato la richiesta di misure cautelari per la mancata sussistenza dei presupposti del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*. L'analisi condotta non ha infatti evidenziato la presenza di alcuna attività, svolta da Telecom, tesa ad indurre i propri clienti al ripensamento (*retention*) durante il processo di attivazione del cliente né tanto meno si è ravvisato un comportamento di Telecom Italia volto ad interrompere, di propria iniziativa, la procedura di attivazione avviata da Teletu. In secondo luogo dagli esiti dell'istruttoria, non è stato possibile dimostrare una condotta illecita nei riguardi del diritto di ripensamento dei clienti.

Telecom Italia ha instaurato nei confronti di Fastweb una controversia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di procedure per il passaggio degli utenti finali da un operatore di telefonia fissa all'altro. L'Autorità, svolti gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del regolamento, ha adottato la delibera n. 96/10/CIR e, con tale provvedimento, ha posto il divieto a carico di Fastweb di utilizzare la casuale di scarto per servizio non richiesto o qualunque altra causale di scarto, prevista dall'Accordo Quadro sulle procedure di migrazione del 14 giugno 2008, al fine di bloccare la procedura di migrazione in caso di ripensamento del cliente. Ai sensi di quanto riportato nei punti 24 e 29 della delibera n. 274/07/CONS, l'Autorità ha ordinato a Fastweb di inviare una comunicazione interna alle proprie forze commerciali contenente il divieto, per queste ultime, di svolgere attività di promozione commerciale con finalità di *retention* nel corso dei contatti con clienti, oggetto delle richieste di migrazione inoltrate da Telecom Italia. L'attività è proseguita con l'esame dei profili di merito, tra cui la proposta da parte dell'Autorità di intraprendere un percorso negoziale. Le società hanno successivamente comunicato di aver raggiunto un accordo e, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento, il procedimento si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di avvenuta conciliazione.

Fastweb ha instaurato una controversia nei confronti di Telecom Italia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di procedure di portabilità del numero tra gli operatori. L'Autorità, svolte le valutazioni del caso e rilevata l'assenza del presupposto di *periculum in mora*, ha rigettato la richiesta cautelare. L'attività è proseguita con l'esame dei profili di merito, tra cui la proposta da parte dell'Autorità di intraprendere un percorso negoziale. Le società hanno successivamente comunicato di aver raggiunto un accordo e, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento, il procedimento si è concluso con la sottoscrizione di un verbale di avvenuta conciliazione.

Digitel ha instaurato una controversia nei confronti di Eutelia, con contestuale richiesta di misure cautelari, in materia di inadempimenti di accordi contrattuali relativi al servizio ADSL *Wholesale*. In assenza dei presupposti di cui all'art. 4 del regolamento, è stata rigettata l'istanza cautelare e l'attività istruttoria è in corso con l'esame dei profili di merito.

Proseguendo con le controversie instaurate nel periodo di riferimento e tuttora pendenti, Telecom Italia ha presentato un'istanza nei confronti di Fastweb in materia di condizioni economiche del servizio di raccolta per l'accesso a numerazioni non geografiche di Telecom Italia. L'attività istruttoria è in corso con l'esame dei profili di merito.

Le attività in corso riguardano, altresì, il procedimento tra Eutelia e Telecom Italia in materia di contributi di attivazione del servizio ADSL. Le parti hanno congiuntamente richiesto di rinviare la trattazione della controversia nel merito in attesa dell'evolversi della procedura fallimentare nei confronti di Eutelia avviata con la sentenza del Tribunale di Arezzo del 1° giugno 2010.

Quanto alla controversia tra la società Sat House e la società Sky Italia, in materia di *simulcrypt*, il procedimento sta proseguendo nel merito in attesa di una possibile soluzione bonaria.

Telecom Italia ha inoltre promosso un'istanza nei confronti di Fastweb, in materia di condizioni economiche dei *kit* di interconnessione. L'Autorità ha svolto le attività di competenza, anche effettuando un'analisi del quadro regolamentare conseguente alla *notifica di Fastweb, come operatore SMP, nel mercato della terminazione vocale*. Tra le parti sono, altresì, in corso trattative finalizzate al raggiungimento di una soluzione negoziale della controversia.

Ubiquity ha instaurato una controversia nei confronti della società Vodafone in materia di accesso ed interconnessione alla propria rete mediante la fornitura del servizio di terminazione di SMS e di quantitativi di SMS. Gli uffici, conclusa l'attività istruttoria, stanno predisponendo la trasmissione degli atti alla Commissione per le infrastrutture e le reti.

Infine, l'Autorità ha avviato l'esame della controversia, instaurata su istanza di Fastweb nei confronti di Telecom Italia, in materia di condizioni economiche della raccolta del traffico, originato da rete mobile, diretto a numerazione non geografica di Fastweb.

Nella Tabella 3.2 è riportato l'elenco delle controversie, con il relativo stato, avviate nel periodo di riferimento.

Tabella 3.2. Controversie tra operatori di comunicazione elettronica
(1 maggio 2010 - 30 aprile 2011)

Data Arrivo	Istante	Controparte	Oggetto	Stato
8/06/10	Eutelia	Telecom Italia	Contributi attivazione ADSL	In corso
22/06/10	OKcom	Telecom Italia	Interconnessione Inversa	Archiviazione per rinuncia ai sensi dell'articolo 12, comma 2 del regolamento
21/09/10	Sat House	Sky Italia	Simulcrypt	In corso
29/09/10	Telecom Italia	Teletu	Procedure di migrazione utenza rete fissa	Adottata delibera n. 124/10/CIR ai sensi dell'art. 4 del regolamento - In corso
29/09/10	Telecom Italia	Fastweb	Procedure di migrazione utenza rete fissa	Adottata delibera n. 96/10/CIR ai sensi dell'art. 4 del regolamento - Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento.
22/10/10	Teletu	Telecom Italia	Procedure di migrazione utenza rete fissa	Rigetto misure cautelari ai sensi dell'art. 4 - In corso
3/11/10	Telecom Italia	Fastweb	Kit di interconnessione	In corso
18/11/10	Telecom Italia	Fastweb	Servizi raccolta NNG	In corso
24/11/10	Digitel Italia	Eutelia	Servizio ADSL Wholesale	In corso
9/12/10	10993	Telecom Italia	Accesso a NNG	Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento
10/12/10	Fastweb	Telecom Italia	Procedure di portabilità	Rigetto misure cautelari ai sensi dell'art. 4 - Conclusa per conciliazione ai sensi dell'art. 9, comma 4 del regolamento.
14/12/10	Ubiquity	Vodafone	Fornitura del servizio di terminazione di SMS	In corso
24/03/11	Fastweb	Telecom	Servizi raccolta da rete mobile verso servizi offerti su NNG di FW	In corso

Fonte: Autorità

3.6. Il Sistema integrato delle comunicazioni e i singoli mercati che lo compongono

L'Autorità, con la delibera n. 555/10/CONS del 28 ottobre 2010, ha concluso il procedimento per l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), avviato con la delibera n. 558/09/CONS del 6 ottobre 2009.

Nel suddetto procedimento, l'Autorità ha, preliminarmente, effettuato la valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni relativa all'anno 2007-2008 e, successivamente, ha individuato i mercati rilevanti.

L'attività di analisi, condotta ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Testo Unico dei Servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (di seguito TUSMAR), ha tenuto conto delle principali modifiche apportate a tale Testo dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44.

Nell'ambito del procedimento in considerazione, il processo di valorizzazione delle aree del SIC è stato particolarmente rigoroso, al fine di addivenire a dati certi su cui basare la successiva analisi dei singoli mercati.

In ossequio al disposto dell'articolo 43 del TUSMAR, tale analisi è stata svolta conformemente ai principi in materia di concorrenza, ma avendo come fine ultimo la tutela del pluralismo dell'informazione, che informa per legge le funzioni demandate all'Autorità.

Siffatta analisi, basata su sofisticati indicatori di informazione attiva e passiva e sull'applicazione di consolidati principi giuridici ed economici, ha evidenziato, da un lato, la significativa valenza di taluni mezzi di comunicazione di massa e, dall'altro, l'irrilevanza, ai fini della tutela del pluralismo, di alcune delle aree individuate nel TUSMAR.

In particolare, dall'indagine svolta è risultata:

- a) la rilevanza dei mezzi di informazione classici: televisione, radio, quotidiani e periodici;
- b) la mancanza di valenza, ai fini del pluralismo, dei mercati di cui alle seguenti aree: cinema, pubblicità esterna, editoria annuaristica, iniziative di comunicazioni di prodotti e servizi, e sponsorizzazioni. Ciò in seguito a motivazioni diverse, anche riconducibili all'ambito di indagine del SIC, limitato al lato *retail* di queste attività, ovvero alla presenza di normative esistenti che già disciplinano i diversi settori;
- c) l'impossibilità di individuare uno specifico mercato dell'editoria elettronica, in quanto parte di un mercato più ampio – internet – che, pur di sicura valenza ai fini del pluralismo, non rientra, se non in parte, nelle aree menzionate dalla normativa vigente.

In considerazione dell'assoluta valenza di internet ai fini del pluralismo, soprattutto in un'ottica prospettica, e degli esiti raggiunti in merito alle altre aree del SIC ritenute irrilevanti ai fini della tutela del pluralismo, l'Autorità, nelle proprie conclusioni, ha ritenuto necessario sollecitare un intervento del legislatore, volto a ridefinire le aree economiche rilevanti ai fini di un'analisi a tutela del pluralismo. In tale segnalazione si è auspicato un approccio più flessibile di quello attuale, tale da prevedere, in capo all'Autorità, la possibilità di considerare anche i nuovi ambiti di attività che, per effetto dell'evoluzione tecnologica e di mercato, dovessero svilupparsi.

La successiva individuazione dei mercati rilevanti ha, quindi, riguardato i mezzi classici di informazione, anche se, comunque, si è analizzato in dettaglio il contesto competitivo e di mercato di tutte le aree economiche che compongono il SIC.

L'applicazione di una rigorosa metodologia basata su consolidati strumenti *anti-trust* e di tutela del pluralismo per l'analisi della sostituibilità fra i diversi mezzi di informazione, nonché la considerazione della più recente giurisprudenza, hanno consentito all'Autorità di identificare i seguenti mercati rilevanti:

- a) televisione in chiaro;
- b) televisione a pagamento;
- c) radio;
- d) quotidiani;
- e) periodici.

Le conclusioni descritte sono state raggiunte dall'Autorità al termine di una intensa e approfondita attività istruttoria, che ha previsto:

a) decine di audizioni con operatori del sistema (imprese attive nel settore, società di rilevazione ed associazioni di categoria);

b) richieste di informazioni a tutti i maggiori operatori dei mercati delle comunicazioni (oltre 400), con un ulteriore approfondimento informativo, piuttosto analitico, per i maggiori gruppi (circa 20), anche al fine di analizzare le relazioni di sostituibilità e di complementarità dei vari ambiti di attività del SIC, sia dal lato della domanda sia da quello dell'offerta;

c) incontri con istituzioni internazionali (Commissione europea, OFCOM, FCC) che hanno svolto attività simili;

d) acquisizione di dati e studi di mercato anche internazionali, che hanno consentito di effettuare, per tutte le aree analizzate, un confronto con le esperienze dei principali paesi esteri (*international benchmarking*);

e) uno studio *ad hoc* (su un campione di oltre 7.000 cittadini rappresentativo della popolazione italiana), condotto da una società di consulenza esterna – individuata a seguito di apposita gara – con l'ausilio dell'Autorità, volto ad analizzare attraverso metodologie antitrust (*SSNIP test*) e a tutela del pluralismo (uso dei *media* per informazione attiva e passiva) sia la sostituibilità dei mezzi di comunicazione per i consumatori finali sia la valenza di tali ambiti per il pluralismo dell'informazione;

f) lo svolgimento della consultazione pubblica nazionale.

A valle di tale intervento di individuazione ed analisi dei mercati rilevanti, l'Autorità ha poi avviato e successivamente concluso, con delibera n. 126/10/CONS del 23 marzo 2011, il procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni per l'anno 2009.

Il processo di valorizzazione ha mostrato come l'andamento del SIC, preso nel suo complesso abbia fatto registrare, nel 2009, una flessione pari al 5,2% dei ricavi complessivi (Tabella 3.3), in linea con quanto avvenuto a livello nazionale (nell'anno, la riduzione del PIL ai prezzi di mercato è stata proprio del 5,2%). La riduzione di reddito si è fatta sentire soprattutto nel comparto pubblicitario, che presenta caratteristiche cicliche, mentre sono cresciute alcune componenti a pagamento diretto (*pay tv*) e innovative (internet).

Tabella 3.3. Ricavi complessivi del SIC e delle relative aree economiche (2008-2009)

Aree economiche di cui all'art. 2, comma 1, lett. s), TUSMAR	Ricavi (Mln. euro)		Δ 2008/2009	Incidenza sul totale (2009)
	2008	2009		
1. Servizi di <i>media</i> audiovisivi e radio	9.465,14	9.287,15	-1,9%	40,4%
2. Stampa quotidiana e periodica (e agenzie di stampa)	7.426,90	6.554,51	-11,7%	28,5%
3. Editoria annuaristica ed elettronica anche per il tramite di internet	1.360,15	1.341,91	-1,3%	5,8%
4. Cinema	1.328,28	1.224,14	-7,8%	5,3%
5. Pubblicità esterna	602,00	492,00	-18,3%	2,1%
6. Iniziative di comunicazione di prodotti e servizi	3.770,05	3.821,87	1,4%	16,6%
7. Sponsorizzazioni	295,65	271,86	-8,0%	1,2%
Totale	24.248,16	22.993,44	-5,2%	100,0%

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali e fonti varie

Dall'attività di analisi svolta dall'Autorità è, altresì, emerso come nessuno dei soggetti considerati abbia realizzato, nell'anno 2009, ricavi superiori al limite del 20 per cento dei ricavi complessivi del SIC, fissato dal legislatore nell'articolo 43, comma 9, del TUSMAR (Tabella 3.4).

Tabella 3.4. Principali soggetti operanti nel SIC (2008-2009, in %)

	2008	2009
Fininvest	13,75	13,34
Mediaset	11,35	11,40
Arnoldo Modandori Editore	2,4	1,95
RAI Radiotelevisione Italiana	11,93	11,80
News Corporation	10,58	11,58
Sky Italia	10,34	11,32
Fox International Channels Italy	0,24	0,26
RCS Mediagroup	4,71	4,12
Gruppo Editoriale L'Espresso	3,99	3,68
Seat Pagine Gialle	3,90	3,67
Altri operatori	51,14	51,79
Totale	100,0	100,0

Fonte: elaborazioni Agcom su dati aziendali

3.7. L'Informativa economica di sistema

L'Autorità, con la delibera n. 116/10/CONS del 16 aprile 2010, ha rinnovato l'Informativa Economica di Sistema (di seguito IES) sotto vari aspetti, tra i quali la modularità e le modalità di trasmissione, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza di tale indispensabile strumento di analisi e di monitoraggio delle imprese di comunicazione.

Infatti, la comunicazione IES è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori dei settori della comunicazione, che riguarda i dati anagrafici ed economici sull'attività svolta dagli operatori interessati, consentendo di raggiungere una copertura settoriale pressoché totale relativamente ai seguenti ambiti di attività: televisione, radio, editoria quotidiana e periodica, editoria elettronica, pubblicità.

Proprio in ragione della sua natura censuale e dell'aggiornamento su base annuale, la IES rappresenta un patrimonio informativo di enorme valore, che consente all'Autorità di raccogliere gli elementi necessari per adempiere a precisi obblighi di legge, quali, tra l'altro, la valutazione annuale delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC), la correlata definizione dei mercati rilevanti e la verifica delle relative posizioni dominanti, le analisi di settore sia nell'ambito della relazione annuale, sia in contesti procedurali (quali le indagini conoscitive).

Al fine di conseguire il duplice obiettivo di semplificare gli adempimenti cui sono tenuti gli operatori e di potenziare le funzionalità informative, si è proceduto a razionalizzare i molteplici modelli prima in vigore, nonché ad aggiornarli secondo un *format* unico, che tiene conto delle principali evoluzioni normative e di mercato per i settori monitorati e prevede una comunicazione più snella per gli operatori cosiddetti sottosoglia (aventi un fatturato inferiore a un milione di euro).

Contestualmente all'ottimizzazione sostanziale, è stata rinnovata la modalità di comunicazione dei dati IES, attraverso lo sviluppo di un sistema di modularità elettronica che semplifica l'inserimento dei dati e consente sia una loro validazione iniziale, sia una successiva gestione automatizzata dei contenuti da parte del personale dell'Autorità.

La transizione alla nuova IES ha comportato una complessa attività gestionale, operativa e di analisi, richiedendo un lavoro sinergico e coordinato fra diversi uffici dell'Autorità, che può essere sintetizzata in tre fasi attraverso cui è stato completato il passaggio al nuovo sistema:

a) la preparazione del nuovo sistema (dall'approvazione della delibera n. 116/10/CONS il 16 aprile 2010 al rilascio del nuovo modello informatico il 15 luglio 2010);

b) l'invio delle comunicazioni della IES da parte dei soggetti obbligati (dal 15 luglio al 30 settembre 2010);

c) il sollecito agli operatori mancanti e la verifica delle comunicazioni inviate a partire dal 30 settembre 2010.

Con riferimento alla prima fase, sin dall'approvazione della delibera n. 116/10/CONS si è proceduto a definire le caratteristiche del nuovo modello e il sistema informativo per l'invio e l'acquisizione automatica della modularità nell'ambito del *database* detenuto dall'Autorità.

Nel complesso, la predisposizione del modello, oltre a rispondere all'esigenza di semplificazione già menzionata, consente di evitare duplicazioni delle richieste avanzate alle imprese, nonché di migliorare la produttività dell'Istituzione, migliorando la qualità e l'attendibilità dei dati acquisiti.

Le scelte relative al sistema informativo e alle modalità di trasmissione hanno tenuto in considerazione la necessità di rendere più flessibile la gestione della IES, pur mantenendo una continuità del dato, visto che la natura delle informazioni economiche da richiedere può mutare nel tempo, conseguentemente a variazioni normative, di mercato e/o tecnologiche. Inoltre, l'Autorità ha recepito le indicazioni del Codice dell'amministrazione digitale, adottando, per la trasmissione della comunicazione, lo *standard* della posta elettronica certificata.

Per agevolare la transizione al nuovo sistema e illustrare tutte le principali innovazioni, è stato organizzato, nel mese di luglio 2009, un incontro con le maggiori associazioni di settore, suddivise per attività principale (editoria, radiotelevisivo, concessionarie di pubblicità).

Il modello è stato rilasciato, come previsto, in data 15 luglio 2010. Sul sito sono state pubblicate, inoltre, le informazioni e le delucidazioni sulle voci del modello e i chiarimenti circa le modalità di compilazione del medesimo (Guida alla compilazione), sia dei singoli settori (Istruzioni per la compilazione dei quadri di attività – settore editoriale, radiotelevisivo e concessionarie di pubblicità).

Nella seconda fase – la comunicazione dei moduli da parte delle imprese – l'Autorità è stata investita da un'intensa attività di supporto e collaborazione con i soggetti obbligati, volta alla risoluzione delle criticità e problematiche emerse nella predisposizione e invio dei nuovi modelli. A tale scopo, sono stati messi a disposizione degli operatori numerosi strumenti attraverso cui è stata fornita assistenza nella compilazione e trasmissione del modello: (i) il *contact center* per la risoluzione delle problematiche meno complesse e standardizzate; (ii) la predisposizione di un indirizzo di posta elettronica info_ies@agcom.it per eventuali problemi tecnici; (iii) infine, la possibilità di contattare gli Uffici incaricati per la gestione diretta e la risoluzione delle criticità di maggiore portata.

Per completezza, si segnala che il servizio di *contact center* ha risposto ad una ragguardevole mole di richieste. Il numero complessivo di contatti ricevuti al *contact center*, in ordine alla IES, nel periodo consentito per la trasmissione della modulistica, ossia dal 15 luglio 2010 al 30 settembre 2010, è stato, infatti, pari a 1.277 (di cui il 92% attraverso il canale telefonico, ed il restante 8% tramite *e-mail*). Successivamente alla scadenza dei termini per l'invio del modulo, i contatti si sono ovviamente ridotti.

Dopo la scadenza del termine, è iniziata un'accurata e articolata attività di verifica delle informazioni raccolte e gestite dalla nuova IES. Tale attività di riscontro ha interessato sia i soggetti obbligati sia le informazioni trasmesse.

3.8. I procedimenti in materia di posizioni dominanti e di attività di verifica delle operazioni di concentrazione e intese nel SIC

Secondo quanto previsto dall'art. 43 del Testo Unico dei Servizi di *media* audiovisivi e radiofonici, l'Autorità, a seguito di notifica di operazioni di concentrazione ed intese da parte dei soggetti che operano nel Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, in conformità ai criteri e ai principi delineati nel comma 2 dell'art. 43, è tenuta a verificare che non si costituiscano, nel SIC e nei mercati che lo compongono, posizioni dominanti e che non siano superati i limiti stabiliti dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del medesimo articolo. Ai sensi dell'art. 4 del regolamento approvato con la delibera n. 646/06/CONS del 6 novembre 2006 (recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà delle società radiotelevisive, dei procedimenti in materia di posizioni dominanti e dell'attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel Sistema integrato delle comunicazioni), e con riferimento a tali attività di verifica, alla data del 30 aprile 2011, per quanto concerne le operazioni di concentrazione e le intese superiori alle soglie di fatturato di cui all'art. 4, comma 1, del regolamento, sono state assunte n. 10 delibere di non avvio dell'istruttoria da parte del Consiglio dell'Autorità e 28 determinine di non avvio dell'istruttoria da parte della Direzione contenute audiovisivi e multimediali. I dati attestanti il volume di attività espletato nell'arco temporale intercorrente tra il mese di maggio 2010 e il mese di aprile 2011, con riguardo alle attività di verifica delle operazioni di concentrazione ed intese nel SIC, sono riportati nella Tabella 3.5.

Tabella 3.5. *Verifica del rispetto dei principi di cui all'art. 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni e integrazioni*

Operazioni sottoposte a verifica	44
Assunte con delibera	10
Assunte con determina	28
Operazioni Infragruppo	6
Provvedimenti in trattazione	52

Fonte: Autorità

Il trasferimento dei diritti d'uso delle frequenze radiotelevisive ai sensi dell'art. 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche

L'articolo 14 del decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) prevede che i diritti di uso delle frequenze con limitata disponibilità di banda e conseguentemente assegnati ad un numero predeterminato di operatori possono essere trasferiti su base commerciale dagli operatori che ne hanno legittima disponibilità ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analogo tecnologia con le modalità di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo. Soltanto

a seguito della digitalizzazione del segnale radiotelevisivo tale procedura ha potuto trovare applicazione anche per l'ambito radiotelevisivo. In particolare, viene previsto per gli operatori di rete l'obbligo di notificare il trasferimento in questione al Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento comunicazioni, nonché all'Autorità, la quale deve svolgere una verifica previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, affinché si definisca che l'operazione in questione non falsi la concorrenza nell'ambito del mercato di riferimento. Successivamente, una volta completate le attività di verifica, l'Autorità comunica il provvedimento al Ministero perché dia l'autorizzazione in questione. Con riferimento alle procedure previste all'art. 14 del Codice delle comunicazioni elettroniche, nel corso del 2010 sono stati avviati dall'Autorità n. 10 procedimenti, di cui n. 3 sono stati già definiti con delibera mentre n. 7 risultano in trattazione.

Ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112"

Con la delibera n. 136/05/CONS del 2 marzo 2005 recante "Interventi a tutela del pluralismo ai sensi della legge 3 maggio 2004, n. 112" l'Autorità aveva adottato alcune misure di riequilibrio del mercato, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge n. 249/97, nei confronti delle società RAI – Radiotelevisione Italiana s.p.a., R.T.I. s.p.a. e Publitalia'80 s.p.a., volte a ripristinare una situazione di maggiore equilibrio nel mercato televisivo e delle relative fonti di finanziamento. L'art. 3 della medesima delibera aveva previsto una clausola di rivedibilità delle misure alla luce dell'evoluzione dello scenario competitivo e, in ogni caso, all'esito della verifica delle quote del Sistema integrato delle comunicazioni.

Nel mese di ottobre 2010 la società R.T.I. ha prospettato all'Autorità l'intenzione di avvalersi della società Publitalia'80, concessionaria per la raccolta pubblicitaria sui propri canali analogici diffusi in *simulcast*, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta gratuita erogata su reti televisive digitali terrestri e della società Digitalia, costituita in adempimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lett. b), n. 1, della delibera n. 136/05/CONS, per la raccolta pubblicitaria relativa alla propria offerta a pagamento su reti digitali terrestri, illustrando le ragioni di tale nuova organizzazione. Nel mese di dicembre 2010 è stato comunicato alla società R.T.I. che la modalità organizzativa prospettata, alla luce dell'evoluzione dello scenario tecnologico e di mercato e delle risultanze dell'analisi dei mercati rilevanti del settore televisivo nell'ambito del SIC, non appariva in pregiudizio della *ratio* delle misure adottate dall'Autorità con la delibera n. 136/05/CONS, fermi restando gli altri obblighi di comunicazione e di non discriminazione previsti dalla citata delibera in capo alla concessionaria Publitalia. In tale contesto, l'Autorità ha ritenuto necessario effettuare una ricognizione delle misure stabilite dalla delibera n. 136/05/CONS e delle sue modalità di attuazione, alla luce della suddetta clausola di rivedibilità di cui all'articolo 3 della medesima delibera, nonché delle rilevanti novità del quadro normativo, regolamentare, tecnologico e di mercato relativo alla radiodiffusione televisiva intervenute dopo l'adozione della citata delibera – quale, ad esempio, l'individuazione dei mercati rilevanti nell'ambito del SIC, effettuata dall'Autorità con la delibera n. 555/10/CONS del 15 novembre 2010 – al fine di individuare quali misure risultassero ancora vigenti. Pertanto, con la delibera n. 70/11/CONS del 16 febbraio 2011, l'Autorità ha provveduto a effettuare tale ricogni-

zione, stabilendo che le misure adottate con la delibera n. 136/05/CONS che si intendono tuttora in vigore sono:

a) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), n. 2, relativa all'obbligo imposto a RAI e RTI di destinazione di capacità trasmissiva a fornitori di contenuti indipendenti, nell'ambito della quota del 40 per cento di capacità trasmissiva delle reti digitali terrestri di cui all'articolo 2-bis, comma 1, quinto periodo, della legge n. 66/2001, conformemente alle prescrizioni stabilite dalle delibere n. 109/07/CONS e n. 645/07/CONS, la quale mantiene la sua vigenza fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;

b) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b), n. 2), relativa al divieto imposto a RTI di trasmettere messaggi pubblicitari nella programmazione televisiva digitale terrestre diversa dal *simulcast* in misura superiore al 12 per cento di ogni ora a partire dal 30 giugno 2005, la quale mantiene la sua vigenza fino alla data prevista dalla legge per la cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica, salva la sua rivedibilità;

c) la misura di cui all'articolo 1, comma 1, lett. d), n. 2), relativa all'obbligo imposto a Publitalia'80 di praticare condizioni trasparenti, eque e non discriminatorie nella vendita di spazi pubblicitari, dando separata evidenza degli eventuali sconti applicati ai singoli prodotti secondo le modalità definite dall'articolo 2, comma 6, della medesima delibera, la quale mantiene la sua vigenza fino alla cessazione delle trasmissioni televisive in tecnica analogica.

3.9. I servizi di *media* audiovisivi

A seguito delle modifiche apportate al Testo unico della radiotelevisione dal decreto legislativo n. 44 del 2010, ora Testo unico dei servizi di *media* audiovisivi e radiofonici (decreto di recepimento della direttiva 2007/65/CE, ora 2010/13/UE), il quadro definitorio dei soggetti che forniscono servizi televisivi è stato profondamente innovato. La nuova definizione di "servizi di *media* audiovisivi" include i servizi che sono sotto la responsabilità editoriale di un fornitore di servizi di *media* e il cui obiettivo principale è la fornitura di programmi al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche. Tale fornitura può avvenire in modalità lineare e non lineare, a seconda che il servizio venga fornito per la visione, rispettivamente, simultanea di programmi sulla base di un palinsesto oppure al momento scelto dall'utente e su sua richiesta sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di *media*.

L'Autorità, sulla base delle competenze ad essa assegnate dal citato decreto, stante la particolare novità e rilevanza della materia oggetto di regolamentazione, ha sottoposto a consultazione pubblica, con le delibere nn. 258/10/CONS e 259/10/CONS del 26 maggio 2010, due schemi di regolamento concernenti rispettivamente la prestazione di servizi di *media* audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica e la fornitura di servizi di *media* audiovisivi a richiesta. A seguito dell'esame dei contributi pervenuti e delle audizioni con i diversi soggetti intervenuti nel corso della consultazione, con le delibere nn. 606/10/CONS e 607/10/CONS del 25 novembre 2010 sono stati adottati, rispettivamente, il regolamento concernente la prestazione di servizi di *media* audiovisivi lineari o radiofonici su altri mezzi di comunicazione elettronica ai sensi dell'art. 21, comma 1-*bis*, del Testo unico e il regolamento in materia di fornitura di servizi di *media* audiovisivi a richiesta ai sensi dell'articolo 22-*bis* del Testo unico.

I citati regolamenti, adottati in esecuzione della competenza attribuita all'Autorità in ordine alla disciplina per il rilascio dei titoli abilitativi necessari per l'esercizio delle menzionate attività, in linea con la direttiva 2010/13/UE e con il decreto di recepimento hanno provveduto a definire con precisione il campo di applicazione.

In primo luogo, sono esclusi dall'obbligo di richiedere un titolo abilitativo i servizi inerenti a ogni forma di corrispondenza privata (ad. es., i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari), nonché tutti i servizi la cui finalità principale non coincide con la fornitura di programmi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è meramente incidentale e non ne costituisce la finalità principale. Sono, inoltre, esclusi i servizi prestati nell'ambito di attività a prevalente carattere non economico e che non siano in concorrenza con emittenti radiotelevisive. Al fine di attribuire concretezza a tale previsione di origine comunitaria, l'Autorità ha circoscritto il campo di applicazione del regolamento solo ai professionisti che sono effettivamente provvisti di capacità competitiva, individuandoli presuntivamente in coloro che hanno una soglia minima di ricavi annui derivanti da attività tipicamente radiotelevisive (pubblicità, televendite, sponsorizzazioni, contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento) superiore a 100.000 euro. Sono esclusi, pertanto, i siti internet privati e i servizi consistenti nella fornitura o distribuzione di contenuti audiovisivi generati da utenti privati che provvedono alla selezione e all'organizzazione dei contenuti medesimi a fini di condivisione o di scambio nell'ambi-

to di comunità di interesse, tranne nel caso in cui sussistano, in capo ai soggetti che provvedono all'aggregazione dei contenuti medesimi, sia la responsabilità editoriale, in qualsiasi modo esercitata, sia uno sfruttamento economico. Mentre lo sfruttamento economico è facilmente individuabile, affinché si determini la responsabilità editoriale, sono invece richiesti due elementi concorrenti: l'esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta. Pertanto, i siti che non selezionano *ex ante* i contenuti generati dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma.

Per quanto riguarda le esclusioni specifiche dall'obbligo di specifico titolo abilitativo, per i servizi lineari è stata prevista l'esclusione per i palinsesti identificati da un unico marchio di durata inferiore a ventiquattro ore settimanali con l'esclusione delle ore di programmazione in replica o le immagini fisse, in analogia con quanto previsto per le emittenti terrestri operanti in tecnica digitale, nonché per i servizi di *media* audiovisivi a circuito chiuso per gruppi chiusi di utenti, quali, a titolo esemplificativo, le diffusioni sonore o audiovisive all'interno delle stazioni ferroviarie, degli aeroporti, delle metropolitane, dei mezzi di trasporto e le diffusioni sonore o audiovisive all'interno di locali commerciali; per i servizi a richiesta, l'esclusione è stata prevista per la fornitura di cataloghi composti esclusivamente di programmi già trasmessi in modalità lineare e per l'offerta di contenuti che, pur identificata da uno specifico marchio, non si configura come un catalogo autonomamente accessibile dal pubblico.

Per quanto riguarda le radio trasmesse via *web* è stata introdotta una disciplina solo per la radio lineare, mentre resta esclusa quella a richiesta che pertanto non necessita di alcun titolo abilitativo.

Sono infine esclusi i quotidiani *online* e le versioni elettroniche di giornali e periodici, i siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, brevi spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo, i giochi d'azzardo con posta in denaro, comprese le lotterie, le scommesse e altre forme di servizi di giochi d'azzardo, nonché i giochi in linea e i motori di ricerca, ma non le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo o di fortuna.

In merito all'autorizzazione prevista, in linea con quanto indicato dal Testo unico, è stato diversificato il regime autorizzatorio per le due fattispecie. Per quanto riguarda i servizi lineari, è stato previsto l'istituto del silenzio-assenso attraverso il tacito accoglimento della domanda senza necessità di espresso rilascio del titolo abilitativo, sicché i soggetti che presentano la domanda si intendono autorizzati entro 30 giorni dalla sua presentazione, salva l'adozione, entro il medesimo termine, di un motivato provvedimento di diniego da parte dell'Autorità in mancanza dei requisiti. Per i servizi a richiesta occorre, invece, presentare una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), che consente di iniziare l'attività oggetto della segnalazione dalla data della presentazione della medesima ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/90, ferma restando la possibilità per l'Autorità, in caso di accertata carenza dei requisiti, di adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività nel termine di trenta giorni dalla presentazione della segnalazione.

Per i soggetti che si sono costituiti in data successiva all'entrata in vigore dei regolamenti, la richiesta di autorizzazione o la segnalazione certificata vanno presentate decorso un anno dalla data di avvio del servizio in modo da poter verificare se, in base ai ricavi percepiti nel corso dell'anno, essi rientrano o meno nel campo di applicazione previsto.